

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara

Rep. n. 28 -2023

**CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DEL COMUNE DI RIVA DEL PO PER IL PERIODO 2023/2026 - CIG. DERIVATO: 9950956CA8.**

L'anno duemilaventitré (2023), il giorno 03 (tre) del mese di ottobre, alle ore 14,52, presso la sede municipale del Comune di Riva del Po, in via 2 Febbraio n. 23, località Berra, avanti a me, Dott.ssa Vanessa Iannetta, Segretario Comunale del Comune di Riva del Po, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'ente, ai sensi dell'art. 97 comma 4, lett. c del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., si sono personalmente costituiti

da una parte:

1) **IL COMUNE DI RIVA DEL PO**, con sede in via 2 Febbraio n. 23, località Berra, C.F. 02035850383, nella persona del Dott. Luca Fedozzi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] Codice Fiscale: [REDACTED] il quale interviene nel presente atto in nome e nell'interesse del Comune di Riva del Po in qualità di Responsabile del Settore Segreteria, AA.GG. e Scuola, giusto decreto del Sindaco n. 8 del 17.05.2023, ai sensi dell'art. 107 - comma 3) lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità

“Comune” o “Ente”;

dall'altra parte:

2) **RE MANFREDI – SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI** in prosieguo chiamata “Ditta” o “Società” o “Appaltatore” con sede legale in Manfredonia (Fg) Via Rudolf Diesel snc - C.F./Part. I.V.A. 03208920714 qui rappresentato dal Sig. Cassa Antonio nato a [REDACTED] il [REDACTED] nella Sua qualità di legale rappresentante della suddetta società, come evincesi da visura telematica effettuata mediante collegamento alla rete delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in data 07/07/2023, agli atti del Comune.

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certa, mi richiedono di ricevere il presente atto.

**Premesso:**

- che il comune di Riva del Po, con determinazione a contrarre n. 121 del 30/03/2023, ha dato mandato alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi di indire apposita gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i plessi del territorio del comune di Riva del Po – periodo 2023/2026;

- che con la determinazione di cui sopra si approvava il Capitolato e relativi allegati tecnici, nei quali sono riportate le clausole ritenute essenziali e individuando quale criterio di scelta del contraente l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo;

- che con determinazione n. 144 del 19/04/2023 l'Area amm. della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi approvava gli atti di

gara ed indiceva la procedura di gara sopra specificata da espletarsi mediante il sistema degli acquisiti telematici dell'Emilia Romagna - piattaforma SATER ;

- che a seguito approvazione dei Verbali delle operazioni relative allo svolgimento della gara ad opera della Commissione Giudicatrice e, prendendo atto della graduatoria di merito stilata dal Sistema Intercent-ER "SATER", sulla base delle valutazioni della Commissione Giudicatrice stessa, con determina n. 226 del 09/06/2023 e n. 235 del 16/06/2023 l'Area amm. della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha proposto l'aggiudicazione del servizio alla ditta "Re Manfredi - Consorzio Cooperativo Sociale a r. l. con sede legale in V. R. Diesel s.n.c. Manfredonia (FG), codice fiscale - partita iva 03208920714;

- che a seguito dell'esito dei controlli, come da comunicazione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. Prot. 15199 del 03/08/2023, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 10464 del 03/08/2023, il RUP provvedeva all'aggiudicazione definitiva ed efficace nei confronti della medesima, con Determinazione n. 278 del 08/08/2023, "sotto condizione risolutiva espressa" vincolata all'esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti nei confronti dei nuovi soggetti intervenuti in seguito al sopra menzionato cambio di assetto societario;

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;

- che l'importo offerto in sede di gara (Iva di Legge 10% esclusa sul servizio e 22% sui prodotti e materiali di pulizia) è pari a Euro 861.162,00 (in cifre), (dicasi ottocento sessantuno mila cento sessantadue / 00 centesimi) (in

lettere);

- che gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso da corrispondere al suddetto Operatore Economico risultano essere pari ad € 0,00;

- che è stato previsto adeguamento prezzi Art. 106, comma 1, lett. a) – Max 2% riconosciuto dopo 12 mensilità (quindi a partire da settembre 2024 a luglio 2026 in riferimento alla durata e tipologia di ogni servizio) per un importo complessivo (Iva di Legge 10% sui servizi esclusa) quantificato in € 11.482,16 (in cifre), (dicasi undici mila quattrocento ottanta due / sedici centesimi) (in lettere);

- che in data 10/08/2023 è stato sottoscritto il verbale esecuzione anticipata di contratto in via d'urgenza, Prot.10757 del 10/08/2023 e Prot. 10770 del 10/08/2023, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po, a partire dal 15/09/2023, al fine di assicurare la puntuale partenza dei servizi propedeutici all'attività scolastica e fondamentali per la comunità;

- che con Prot. n. 12801/M/M del 28/07/2023, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 10231 del 31/07/2023, l'operatore Re Manfredi, aggiudicatario del servizio di trasporto scolastico, comunicava la variazione di forma societaria passando da "Consorzio di Cooperative a Responsabilità Limitata" a "Società cooperativa per azioni";

- che con determina n. 325 del 21/09/2023 il Responsabile del Settore AAGG, Scuola e Segreteria del Comune di Riva del Po, in seguito a:

- presa visione del documento di visura ordinaria nr. T521852433 del 07/07/2023 presso la C.C.I.A.A. di Foggia relativo alla ditta "RE MANFREDI – SOCIETA' PER

AZIONI", da cui risultava invariata la Partita Iva, la sede legale, l'oggetto sociale e gli amministratori, rispetto alla precedente forma societaria, e che la modifica societaria, nella sostanza, risultava inerente a un dato meramente formalistico senza incidere sul centro d'imputazione di responsabilità che aveva partecipato alla gara:

- esito positivo delle ulteriori verifiche sui nuovi soggetti intervenuti nella società e sul nuovo soggetto giuridico;

ha preso atto del cambio di assetto societario, intervenuto nelle more della presente stipula, dalla ditta RE MANFREDI – CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE A R.L. alla ditta RE MANFREDI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, come da Verbale di Assemblea Straordinaria redatto dal notaio Rizzo Corallo Maria Emilia, iscritta nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera, avente data del 09/06/2023 e repertorio n. 4267, Raccolta n. 3286;

- che il nuovo Codice dei Contratti approvato con il d.lgs. n. 36 del 2023, ai sensi dell'articolo 229, comma 2 ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023.

Il comma 2 dell'articolo 226, con una disposizione transitoria, stabilisce che la previgente disciplina, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, continui ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso, prevedendo che devono intendersi tali, tra gli altri: le procedure e i contratti, come il caso di specie, per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (ossia prima del 1° luglio 2023). Ne consegue, dunque, che anche le disposizioni in materia di imposta di bollo, di cui all'articolo 18,

comma 10, del nuovo Codice dei contratti pubblici, nonché quelle contenute nell'allegato I.4 al Codice medesimo, trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati dopo il 1° luglio 2023 (vedasi circolare AE Prot. n. 240013/2023).

- che la spesa è finanziata con risorse a integrale carico del Bilancio comunale;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

di comune accordo tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto a tutti gli effetti.

#### **Art. 2 - OGGETTO**

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce alla Ditta Re Manfredi – Società Cooperativa per Azioni con sede legale in via Rudolf Diesel s.n.c. Manfredonia (FG), codice fiscale - partita iva 03208920714 che, come sopra rappresentata, accetta, l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione e la gestione del servizio di trasporto scolastico per i plessi del Comune di Riva del Po – per l'A.S. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026.

#### **Art. 3 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'appalto disciplinato nel presente atto, eseguito in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a partire dal 15/09/2023, avrà durata fino alla data 31/07/2026 e non potrà essere prorogato. Alla scadenza del contratto, lo stesso s'intenderà cessato, senza necessità di disdetta da parte del Comune. E' vietato il rinnovo tacito del

contratto ai sensi dell'art. 23 L. n. 62/2005.

#### **ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO**

Il corrispettivo complessivo e incondizionato dovuto dal Comune di Riva del Po all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato, così come risultante dalla determina di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 278 del 08/08/2023 del Responsabile Settore AAGG, Scuole e Segreteria, in Euro 861.162,00 (in cifre), (dicasi ottocento sessantuno mila cento sessantadue / 00 centesimi) (in lettere), Iva di legge esclusa, non sono stati previsti oneri per la sicurezza.

#### **ART. 5 - RINNOVI, PROROGHE E OPZIONI**

È vietato il rinnovo tacito del contratto e non è prevista proroga tecnica. E' fatta salva l'eventuale possibilità di predisporre variazioni della durata contrattuale al verificarsi dei presupposti che consentono la sospensione dell'esecuzione, in ottemperanza all'art. 107, comma 1 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 6 - DIVIETO DI MODIFICHE**

##### **INTRODOTTE DALLA SOCIETA'**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dai competenti organi comunali nel rigoroso rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Le modifiche non preventivamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### **ART. 7 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali

qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto cui si rinvia.

#### **ART. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di trasporto scolastico, così come dettagliato all'art. 3 del Capitolato Tecnico per l'affidamento tramite procedura aperta del servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po (Capitolato Speciale di Appalto), viene affidato dal Comune di Riva del Po ed accettato dalla Ditta Re Manfredi – Società Cooperativa per Azioni sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- Offerta economica presentata in sede di gara;
- Offerta tecnica così come presentata, in sede di gara, sul Sistema acquisiti telematici dell'Emilia Romagna – piattaforma SATER firmata digitalmente da Sig. Antonio Cassa, che è conservata in originale agli atti presso l'Amministrazione;
- Capitolato Tecnico per l'affidamento tramite procedura aperta del servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po (Capitolato Speciale di Appalto);
- Piani/documenti inerenti la sicurezza;

I suddetti documenti, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, rimangono depositati in atti e si intendono comunque facenti parte del presente atto, anche se a quest'ultimo non

materialmente allegati.

La Società, come sopra costituita e rappresentata, dichiara, in particolare, di avere integrale conoscenza del capitolato tecnico per l'affidamento del servizio trasporto per il comune di Riva del Po (capitolato speciale di appalto) che disciplina e regola il servizio oggetto del presente atto, confermandone la validità ed accettazione in ogni sua parte, attraverso la sottoscrizione del presente contratto.

#### **Art. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il corrispettivo spettante alla ditta "Re Manfredi – Soc. Coop. per azioni verrà corrisposto in 1 (una) rata mensile posticipata, su presentazione di regolare fattura in formato elettronico (art. 25 dl. 66/2014 conv. con modif. nella legge 89/2014);

Ciascuna fattura dovrà indicare oltre a quanto previsto all'art. 15 - Calcolo del corrispettivo e modalità di pagamento del capitolato per quanto riguarda Corrispettivo e liquidazione, anche il codice CIG DERIVATO:9950956CA8 e il codice univoco Ufficio: R6IM25.

Il pagamento dei servizi affidati verrà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica al protocollo generale del Comune, subordinatamente alla constatazione di avvenuta regolare fornitura del servizio e all'acquisizione on-line di regolare DURC.

Eventuali contestazioni in merito a quanto previsto nel capitolato sul punto sospenderanno il termine suddetto.

#### **Art. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 la Società, come sopra rappresentata, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti

finanziari relativi al presente appalto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

La società, inoltre, prende atto di quanto segue:

- l'obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul c/c dedicato;

- l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata espressamente in tutti i contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e l'Ente può verificare in ogni momento tale adempimento.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010, ne devono dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3

della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto; qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del c. VIII del medesimo art. 3; l'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

#### **ART. 11 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI**

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del gestore secondo le modalità indicate agli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'art. 14 del Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po (Capitolato Speciale di Appalto).

Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzino il non rispetto delle condizioni contrattuali potranno essere richiesti chiarimenti secondo le modalità indicate all'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

La verifica di regolare esecuzione finale sarà condotta ai sensi dell'art. 102 del Codice.

Il Direttore dell'esecuzione verificherà inoltre che le attività di pulizia delle superfici, inerenti ai MEZZI utilizzati per l'espletamento del servizio di

trasporto, dovranno essere svolte nel rispetto dei Criteri ambientali minimi per Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada (approvato con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.L. n. 157 del 2 luglio 2021) per quanto applicabili. A tal proposito l'operatore dichiara di aver consegnato e l'ente dichiara di aver ricevuto l'elenco dei prodotti che saranno utilizzati per le pulizie, corrispondenti al rispetto dei parametri CAM, prima di procedere alla stipula del presente contratto,

Per i servizi la Ditta dovrà garantire:

- eventuale fornitura delle attrezzature, dei prodotti di pulizia e sanificazione e dei materiali di consumo necessari per l'effettuazione del servizio di pulizia dei mezzi;
- la dotazione di dispositivi di protezione al personale di competenza, qualora siano ancora necessari per l'espletamento dei servizi.

#### **ART. 12 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore è tenuto all'adempimento corretto e a regola d'arte dei servizi in oggetto. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dagli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, il Comune avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali e sanzioni previste all'art. 16 del Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po (Capitolato Speciale di Appalto) cui si rinvia.

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in

danno della Società, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 19 del Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po (Capitolato Speciale di Appalto) e all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. cui si rinvia.

#### **Art. 13 –CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 del del Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po (Capitolato Speciale di Appalto). Le modifiche soggettive del rapporto contrattuale sono ammesse conformemente quanto stabilito dal ex D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. .

La Società che intende avvalersi del subappalto deve presentare all'Amministrazione apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice e dell'art. 20 del Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po (Capitolato Speciale di Appalto) cui si rinvia.

#### **ART. 14 - CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa nei limiti di quanto stabilito all'art. 106, comma 13, dell' ex D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e all'art. 18 del del Capitolato Tecnico per l'affidamento del

servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po (Capitolato Speciale di Appalto) cui si rinvia.

#### **ART. 15 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO**

La Società è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La Società, per i propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, è obbligata al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e comportamentali con particolare riguardo a quanto previsto dalle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni

eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione. La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

#### **Art. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA**

La Ditta Re Manfredi – Società Cooperativa per Azioni a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'Articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e per un importo pari al per un importo pari al quattro per cento (4 %) dell'importo contrattuale, in quanto la ditta gode di certificazioni e attestazioni, in particolare ISO 9001 e Certificazione ambientale 14001 che danno diritto alle riduzioni cumulabili tra loro. La cauzione definitiva, per una somma garantita di Euro 34.446,50, è stata prestata mediante polizza fideiussoria n. 1/2554/96/195851061 del 09/08/2023 emessa da UnipolSai Assicurazioni Spa, verrà svicolata ai sensi di legge e come indicato all'art. 17 del capitolato speciale d'appalto.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

La Ditta "Re Manfredi – Soc. Coop. per azioni dovrà reintegrare la cauzione

medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Il Responsabile del Settore AAGG, Scuola e Segreteria con la sottoscrizione del presente atto, attesta la conformità della suddetta polizza a quanto indicato all'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### **ART. 17 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI**

La Società ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. La Società è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

#### **Art. 18 – POLIZZA ASSICURATIVA**

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose e conseguentemente si impegna alla pronta ed integrale riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

A tale scopo l'impresa ha presentato, all'atto della stipula del contratto:

1) copia della **polizza assicurativa per R.C.A.** n. 1/2554/230/118801220 e relativa integrazione, in corso di validità emessa dalla Compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa, per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, con massimale di garanzia non inferiore a € 30.000.000,00 (trentamiloni/00) per

danni a persone ed € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a cose a sinistro e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'Appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, deve comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.

L'assicurazione RCA deve coprire anche:

- la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico;
- la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di

comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi;

– la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;

– la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli della Società alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;

– la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;

– la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle operazioni di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;

– la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;

2) **copia della polizza assicurativa per R.C.T.-R.C.O.-R.C.I.** n.1/2554/61/168310125/12 e relativa integrazione, in corso di validità emessa dalla Compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa corredata della garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente

ai danni arrecati per fatto dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico pari a 4.000.000,00 (quattro milioni/00) per danni a persone e cose.

Il Responsabile del Settore AAGG, Scuola e Segreteria con la sottoscrizione del presente atto, attesta la conformità delle suddette polizze a quanto indicato all'art. 6 del Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po (Capitolato Speciale di Appalto) cui si rinvia.

#### **ART. 19 - REVISIONE PREZZI**

Il Comune di Riva del Po, attraverso il competente Responsabile, si riserva la facoltà di operare la revisione dei prezzi in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nell'art. 24 del Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po (Capitolato Speciale di Appalto) cui si rinvia.

#### **ART. 20 - RECESSO CONTRATTUALE**

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 23 del Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po (Capitolato Speciale di Appalto) cui si rinvia. La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

## Art. 21 –TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

**1. Finalità del Trattamento:** i dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di disciplinare l'appalto del servizio oggetto della presente.

**2. Conferimento dei dati:** Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.

**4. Comunicazione e diffusione dei dati:** I dati forniti potranno saranno comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

**5. Titolare del Trattamento:** Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Riva del Po.

**6. Responsabile della protezione dei dati (DPO):** AUDITA SRL, P.IVA: IT02122780386, nella persona del Dott. De Nunzio Marco, avente sede in Via Umberto Manfredini, 5 – 44122 Ferrara (FE). Il Data Protection Officer è reperibile tramite ai seguenti indirizzi: [dpo@unioneterrefumi.fe.it](mailto:dpo@unioneterrefumi.fe.it)–[auditasrl@pec.it](mailto:auditasrl@pec.it). tel. 0532 – 1717488.

**7. Diritti dell'interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)**

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016 UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016 UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo

non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo

non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;

- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

L'Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica certificata al seguente indirizzo ( [comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it](mailto:comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it) ).

**8. Diritto di presentare reclamo** (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE): Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

La Società Re Manfredi Soc. Coop per azioni svolge il ruolo di "Responsabile del trattamento" in quanto, sulla base del rapporto contrattuale in essere, effettua il trattamento dei dati di titolarità dell'Ente. In virtù di tale trattamento, le parti sottoscriveranno specifico accordo.

#### **Art. 22 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA - DUVRI**

I rapporti tra Istituzione e l'impresa in materia di sicurezza sul lavoro sono regolati secondo le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008. Le attività oggetto del presente affidamento non generano rischi interferenziali e, pertanto, il Documento Unico per la Valutazione di Rischi da Interferenza

(DUVRI), non è stato predisposto dal Comune.

**Art. 23 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. OBBLIGHI DI**

**CUI ALL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001.**

**CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.**

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente atto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione dell'atto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente atto, rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente atto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Infine, come da dichiarazione prodotta, l'aggiudicatario, come sopra rappresentato, dichiara:

- di conoscere e di impegnarsi a rispettare, personalmente e tramite il personale preposto alla gestione oggetto del presente atto, il DPR. N.

62/2013 e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Riva del Po (con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 6, 12 e 16), approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n. 31 del 14/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, consapevole che la violazione dello stesso, ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, è causa di risoluzione del contratto sottoscritto in data odierna;

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Riva del Po che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro con codesto Ente, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6-bis della L. n. 241/90 e dell'art. 13 comma 3 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62, le parti, coinvolte nel presente atto, dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tra di esse e con il sottoscritto Ufficiale rogante.

#### **Art. 24 - DICHIARAZIONI ANTIMAFIA**

Ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, la Società , con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Si dà comunque atto che, in ottemperanza all'art. 92, comma 3, del succitato

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, qualora dovesse intervenire un'informazione interdittiva, successivamente alla stipula del contratto, il Comune recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

#### **Art. 25 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente atto, nonché alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po (Capitolato Speciale di Appalto).

#### **ART. 26 - DOMICILIO DIGITALE DELL'APPALTATORE**

A tutti gli effetti del presente atto la società elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC: *consorzioemanfredi@legalmail.it*.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii., le comunicazioni elettroniche trasmesse al domicilio digitale producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta.

#### **ART. 27 - CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente atto, le parti convengono di non avvalersi dell'arbitrato. Il Foro competente è quello di

Ferrara.

#### **ART. 28 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica mediante forma pubblica amministrativa, conformemente a quanto disposto dall' art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. . Il presente atto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia delle Entrate.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti al perfezionamento del presente atto, senza diritto di rivalsa. Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto ha un valore di Euro 861.162,00 (in cifre), dicasi (in cifre), (dicasi ottocento sessantuno mila cento sessantadue / 00 centesimi) (in lettere) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

Pertanto, essendo soggetto all'imposta sul valore aggiunto, ai fini della registrazione, si chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.i. . L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche per l'importo di € 45,00, ai sensi della Tariffa art. 1, comma 1-bis.1, del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.

#### **Art. 29 – DISPOSIZIONI FINALI**

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare, per quanto possibile, gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.

Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l'interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l'interpretazione più favorevole all'interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l'amministrazione è tutrice.

Del presente contratto, redatto su supporto informatico non modificabile, su ventisei pagine a video, io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 bis della Legge n. 89/1913 e dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me Segretario rogante verificata.

**PER IL COMUNE DI RIVA DEL PO:** dott. Luca Fedozzi (f.to digitalmente)

**PER LA DITTA RE MANFREDI - SOC. COOP. PER AZIONI :** Sig. Cassa Antonio (f.to digitalmente)

**UFFICIALE ROGANTE (Segretario Comunale):** dott.ssa Vanessa Iannetta (f.to digitalmente).